

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CADDEO, POLIDORO, DONISE,
MURINEDDU, PASQUINI, NIEDDU, MACONI, GAMBINI,
MONTAGNA, SARTORI, GIARETTA, BONAVITA, RIPAMONTI e
IULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997

Modificazione dell’articolo 29 della legge 11 giugno 1962,
n. 588, concernente la Società finanziaria industriale rinasci-
ta Sardegna (SFIRS) Spa

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce precipuamente dall'esigenza di dare unitarietà e compiutezza agli interventi legislativi che, nel tempo, si sono occupati della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) Spa e che sono l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402.

Oggi non si vuole articolare una nuova disposizione che vada ad aggiungersi alle precedenti, ma, riconoscendo valido l'impianto e la struttura della legge istitutiva, si vuole un più organico intervento modificativo della medesima.

Con il comma 1 si riconduce sostanzialmente in unica norma quanto già previsto dalla menzionata legge istitutiva e dalla legge n. 402 del 1994 in ordine ai campi di intervento nei quali può già oggi operare la SFIRS.

Il comma 2 adegua l'attività della SFIRS alla sua attuale collocazione tra gli intermediari finanziari.

Il comma 3 consente alla SFIRS l'assunzione in gestione di speciali fondi di natura comunitaria, nazionale e regionale.

Il comma 4 riproduce sostanzialmente il testo originario. L'unica variante consiste nell'aggiunta delle associazioni fra i possibili soci.

Il comma 5, in ossequio alla generalizzata tendenza verso il contenimento del numero dei componenti gli organi sociali, fissa il

numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

I commi 6 e 7 restano invariati, salvo l'eliminazione della riserva di nomina, per gli enti pubblici diversi dalla Regione Sardegna, dei componenti del consiglio di amministrazione. Allo stato attuale, infatti, la partecipazione degli enti pubblici tra gli azionisti della Società si è quasi azzerata da quando le banche si sono trasformate da enti di diritto pubblico in società per azioni.

Il comma 8 demanda allo statuto la disciplina della procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

Con il comma 9, in luogo delle già previste agevolazioni fiscali, ormai sostanzialmente non più operative, si estendono alla SFIRS le agevolazioni tributarie previste per il settore del credito, in quanto attualmente i prodotti finanziari offerti dalla SFIRS agli imprenditori sono soggetti ad un trattamento fiscale più oneroso rispetto agli stessi interventi operati dal sistema bancario.

Con il comma 10, in considerazione della connotazione altamente pubblicistica della normativa di carattere speciale che è propria della finanziaria regionale, si conferiscono all'ufficio legale della Società, che è da sempre composto di avvocati, le prerogative degli stessi uffici appartenenti agli enti pubblici.

Ai sensi della legge professionale, lo statuto della SFIRS regola l'organico e il funzionamento dell'ufficio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *1.* - Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi, anche attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

2. A tal fine, la società finanziaria può:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

3. Collateralmente, e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario precisato nel comma 1, la società può, altresì, assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali.

4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti, possono concorrere: la Regione autonoma della Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti; enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.

5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea, ma non può, comunque, essere superiore a otto membri.

6. Alla Regione è riservata la nomina della metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

7. Alla Regione è, del pari, riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

8. Lo statuto disciplina la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

9. Alla società finanziaria sono estese, tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

10. Per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione, la società può avvalersi del proprio ufficio legale. Gli addetti all'ufficio legale, che abbiano conseguito il titolo di avvocato o procuratore legale, possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

2. Le disposizioni concernenti gli organi sociali trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all'approvazione della presente legge.